

REPUBBLICA DI SAN MARINO

ORDINANZA N.4 ANNO 2020

Il Capo della Protezione Civile

Visti l'art.4 della Legge 27 gennaio 2006 e l'art.33 dell'Allegato A alla Legge 5 dicembre 2011 n.188;

Vista la propria precedente Ordinanza n. 3 del 9 marzo 2020 di interdizione all'accesso e all'utilizzo delle unità immobiliari, site nell'edificio ubicato in via Romanus de Capraria 13, a Dogana, distinte a catasto al foglio 4, particella 383, subalterni 1, 3, 4 (limitatamente, per quest'ultimo, ai due vani a est sovrastanti il garage sub.10), 5, 7, 9, 10 a seguito di un incendio che ha interessato il subalterno 9 di tale edificio mettendo potenzialmente a rischio la stabilità delle sopraccitate unità immobiliari;

Considerato che la rimozione della sopraindicata Ordinanza è subordinata alla consegna allo scrivente Servizio di una relazione redatta da un tecnico abilitato nella quale si dichiara, a seguito delle opere di messa in sicurezza necessarie, l'idoneità statica della struttura, unitamente a una dichiarazione di impresa che dichiara idoneità all'utilizzo degli impianti gas e elettrico;

Considerato che in data 11 marzo 2020 sono stati consegnati a questo Servizio i documenti di attestazione di idoneità all'utilizzo degli impianti gas ed elettrico di tutte le unità immobiliari ad esclusione dei subalterni 1 e 9 (prot. n. 29547);

Preso atto della relazione tecnica consegnata in data 30 marzo 2020 (prot. 32012) del tecnico incaricato dai proprietari, in cui si dichiara, a seguito dell'esecuzione di un intervento provvisorio di messa in sicurezza, l'idoneità statica provvisoria del detto fabbricato, prevedendo alcune prescrizioni e limitazioni all'utilizzo dell'immobile e confermando l'inagibilità per i subalterni 1 e 9;

Preso atto anche che nella suddetta relazione tecnica si evidenzia la necessità di realizzare intervento di consolidamento, idoneo a conferire stabilità definitiva all'immobile; Considerato che ad oggi il tecnico dichiara che sono garantite condizioni di sicurezza sufficienti per l'utilizzo dei subalterni 3, 4, 5, 7, e 10,

ORDINA

la revoca dell'interdizione all'accesso e all'utilizzo delle unità immobiliari site nell'edificio ubicato in via Romanus de Capraria 13, a Dogana, distinte a catasto al foglio 4, particella 383, subalterni 3, 4, 5, 7 e 10 fatte salve le prescrizioni e limitazioni all'utilizzo dell'immobile indicate nella relazione citata in premessa;

la presentazione di un'istanza di autorizzazione strutturale per l'intervento di consolidamento delle strutture danneggiate dall'incendio, nonchè la sua realizzazione entro 9 mesi dalla data della presente ordinanza.

Si precisa che i subalterni 1 e 9 restano inagibili e che la proprietà vi potrà accedere nel rispetto delle prescrizioni di cui alla relazione del tecnico.

La non agibilità dei subalterni 1 e 9 sarà rimossa e il pieno utilizzo dell'immobile sarà consentito con ulteriore ordinanza a seguito di consegna allo scrivente Servizio della comunicazione di fine lavori strutturali/del collaudo dell'intervento definitivo di consolidamento.

Si notifica ai proprietari delle unità immobiliari per il rispetto della presente ordinanza.

Si informa che avverso il presente provvedimento sono esperibili il ricorso in opposizione dinanzi all'Ufficio scrivente, entro 10 giorni, e il ricorso giurisdizionale amministrativo dinanzi al Commissario della Legge quale Giudice Amministrativo di I Grado, entro 60 giorni, secondo quanto previsto dal titolo II della Legge 28 giugno 1989 n.68, termini entrambi decorrenti dal suo ricevimento.

San Marino, 30 marzo 2020/1719 d.f.R.

per il CAPO DELLA PROTEZIONE CIVILE
dott. Fabio Berardi